



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

Prot. n. 459  
Spedito il 25/2/2010.

All'On.le MINISTRO

**SEDE**

**OGGETTO: Mozione su partecipazione dei Dipartimenti Universitari ad appalti di servizi.**

Adunanza del 25/2/2010.

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

**Premesso che**

- l'art. 17 della L. n. 109/1994 *Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie* consente alle stazioni appaltanti di affidare incarichi di progettazione ad altre amministrazioni pubbliche, oltre quelle già tassativamente previste nel medesimo articolo, allorquando vi sia una specifica disposizione normativa al riguardo;
- il D.Lgs. 157/95 *Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi* consente l'utilizzazione di altre amministrazioni pubbliche, diverse da quelle tassativamente previste, solo *in virtù di specifiche disposizioni legislative, regolamentari o amministrative*; ad oggi è prevista la possibilità per i dipartimenti universitari di partecipare alle procedure di gara per l'affidamento di servizi pubblici, indette da altre amministrazioni, tramite la preventiva costituzione di società, in base all'autonomia riconosciuta alle università dalla legge 9 Maggio 1989, n. 168 e s.m.i. ovvero di ricorrere, quali forme autonome di finanziamento, anche a corrispettivi di contratti e convenzioni nonché a proventi di attività;
- *a norma dell'art. 1, comma 2, del D.l.vo. 165/2001 Per amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato ivi comprese [...] le Istituzioni universitarie*

**Premesso quanto sopra**

**Visto** il D.lgs. 163/06 *Codice dei Contratti pubblici* che prevede tassativamente i soggetti legittimati a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

**Visto** che con sentenza del 23 dicembre 2009, C-305/08, la Corte di Giustizia Europea, risolvendo alcuni contrasti giurisprudenziali pregressi, ha stabilito, al fine di preservare la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, che sono ammesse a partecipare ad un appalto pubblico di servizi anche "*soggetti che non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, quali le università e gli istituti di ricerca, nonché i raggruppamenti costituiti da università e amministrazioni pubbliche*".

**Considerato** che per i giudici comunitari le disposizioni del Codice non possono essere interpretate nel senso di vietare a soggetti quali università ed istituti di ricerca di partecipare a procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro "*se gli stessi sono autorizzati dallo Stato membro ad operare sul mercato in funzione della circostanza che l'attività in questione sia compatibile con i loro fini istituzionali statutari*".

**Rilevato** che, una diversa lettura, di tipo restrittivo, comporterebbe, ad avviso della Corte, che i contratti conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici e organismi che non agiscono in base a un preminente scopo di lucro, non sarebbero considerati appalti pubblici e potrebbero conseguentemente essere aggiudicati in modo informale, sottraendoli, dunque, alla disciplina sugli appalti violando le disposizioni della Direttiva 2004/18/CE così come interpretate dalla Corte.

**Considerato** che di notevole rilevanza sarebbe porre il sistema universitario in connessione osmotica con la Pubblica Amministrazione e che i Dipartimenti universitari potranno, nello sviluppo delle loro proposte, partecipare all'appalto conferendo una "dote" di spessore scientifico-progettuale, accumulata previamente nello svolgimento delle proprie attività/funzioni;

**Rilevata** l'opportunità per la ricerca applicata e per le conseguenti competenze applicate che potranno essere assorbite dai singoli studiosi coinvolti nella stessa struttura dipartimentale e che, a tutela di possibili utilizzi individuali da parte di singoli studiosi, sarebbe necessario che le proposte di partecipazione ad appalti di servizi siano formulate e approvate dal Consiglio di Dipartimento con un responsabile-referente del progetto;

**Considerato**, altresì, che questa soluzione è particolarmente sentita negli ambiti disciplinari in cui le competenze di progettazione e sviluppo applicati rappresentano un contenuto disciplinare irrinunciabile pena l'astrazione o la separazione fra concetti, metodi e realtà (si pensi ad architetti, ingegneri, medici, ragionieri, ecc.ecc.).

## II CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

ai fini di una completa divulgazione di tale mozione, all'interno della comunità accademica, auspica che:

- i singoli Atenei, nell'esercizio della loro autonomia, ricorrano all'utilizzo di tale opportunità, compatibile con la missione propria dell'istituzione universitaria, esplicitando le relative modalità operative ed i rispettivi vincoli esecutivi.
- nel contempo si possano creare le condizioni per lo sviluppo di attività intra-moenia in analogia a quanto già attuato in alcune Facoltà per determinati e specifici ambiti disciplinari quali, ad esempio, per le Facoltà di medicina.

IL SEGRETARIO  
(firmato Valeo)

IL VICE PRESIDENTE  
(firmato Siviero)